

Criteri di ammissibilità per la concessione dei contributi

- Le diverse opportunità di finanziamento saranno accessibili ai soggetti meritevoli di solidarietà sociale, nonché gli enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), dell'art.10 del D. Lgs. 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale in particolare nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria.
- La Fondazione promuove, altresì, attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/1997, conformemente alle disposizioni di cui al comma 2bis del citato art. 10, mediante concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) art. 10 del suddetto D. Lgs. 460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
- La Fondazione verifica di volta in volta, con riguardo alla situazione e allo stato correnti, le finalità perseguite e le attività svolte dagli enti richiedenti; a tal fine, vengono tra l'altro valutati lo statuto e i bilanci, non esclusa la facoltà della Fondazione di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi.
- Si ritiene che non perseguano finalità di lucro gli enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore: le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato; le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; le organizzazioni iscritte all'albo nazionale delle ONG; le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS.
- La Fondazione potrà individuare, nei termini e con le modalità ritenute opportune e precisate nei singoli bandi, altre categorie di soggetti destinati ad accedere alle opportunità di finanziamento.

Sono esclusi dai contributi della Fondazione:

- Enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura;
- Gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto registrato;
- Le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
- I soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali;
- I soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
- Le persone fisiche
- Soggetti che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.
- Non possono essere concessi, e se approvati non possono essere erogati, Contributi per la realizzazione di progetti che, seppure presentati da enti formalmente ammissibili in base ai criteri di cui sopra, risultino riconducibili a soggetti non finanziabili.
- Non possono essere concessi Contributi per progetti che, pur perseguendo interessi generali, presentino commistioni con interessi di soggetti esterni di natura particolare (intendendosi per tale l'interesse di un soggetto che non sia funzionale a quello di carattere generale del progetto) e/o commerciale.